

CAPITOLATO DI APPALTO

PROCEDURA DI GARA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI NECESSARI ALLA GESTIONE PUBBLICA COMUNALE DEL PORTO TURISTICO DI CASAL VELINO MARINA, PER IL PERIODO DAL 1° GENNAIO 2022 AL 31 DICEMBRE 2022.

ART. 1 PREMESSA.

Il Comune di CASAL VELINO è titolare della concessione demaniale marittima n.5 e 71/2013 e n. 9/14, rilasciate dalla Regione Campania per la gestione diretta del porto turistico di Casal Velino Marina.

L'Amministrazione Comunale di CASAL VELINO, con deliberazione della propria Giunta Comunale n.214 del 21.10.2021, pur avendo dato atto che la gestione delle aree e dei servizi portuali afferenti la suddetta concessione demaniale marittima viene esercitata in via diretta dal Comune medesimo, avendo considerato di non disporre di proprio personale dipendente con adeguata esperienza tecnica e qualificazione organizzativa ed operativa e di direzione di alcuni servizi necessari alla gestione pubblica del porto turistico di Casal Velino Marina, ha disposto di affidare all'esterno, per il periodo dal 1° Gennaio 2022 al 31 Dicembre 2022, nei modi e termini previsti dall'art.45 bis del vigente Codice della Navigazione e dal Decreto Dirigenziale n. 133/2010 - Settore 30 della Regione Campania, le attività gestionali secondarie afferenti l'ormeggio, la vigilanza, la pulizia delle banchine e dei pontili, nonché l'attività di supporto specialistico per le attività organizzative e di direzione dei servizi portuali, previa apposita procedura di gara ad evidenza pubblica.

ART. 2 FINALITA'.

L'appalto delle attività di cui sopra e che vengono meglio specificate in seguito, persegue, più in generale, l'obiettivo di valorizzare il porto turistico di Casal Velino Marina, migliorandone la qualità e la fruibilità e la sua vocazione turistica, ed è finalizzato, in particolare, ad offrire servizi indispensabili per la gestione pubblica comunale del porto, anche per favorire una nautica da diporto che permetta un maggiore afflusso di turismo di qualità nel Comune di CASAL VELINO, che basa la sua economia quasi esclusivamente sul turismo. Si evidenzia, comunque, che le prestazioni richieste con il presente Capitolato di Appalto consistono esclusivamente nella fornitura di servizi necessari alla gestione pubblica del porto turistico di Casal Velino Marina e che il Comune di CASAL VELINO rimane unico titolare della Gestione e Concessione Demaniale del porto.

ART. 3
STAZIONE APPALTANTE.

Comune di CASAL VELINO -Ufficio Demanio -Piazza XXIII Luglio, n. 6 -CAP. 84040 CASAL VELINO (SA)

Tel. 0974908832 -Fax 0974908826 -sito internet www.comune.casalvelino.sa.it

ART. 4
PROCEDURA DI APPALTO.

1. Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60, del D. Lgs. 50/2016, da aggiudicarsi mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016.
2. Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016.
3. I concorrenti, così come anche da disposto dell'art. 3, comma 4°, del Decreto Dirigenziale n. 133/2010-Settore SO - della Regione Campania, devono dimostrare di possedere i requisiti richiesti ai fini dell'esercizio dell'attività, sia di ordine generale (come elencati all'art. 47 comma 1 D.Lgs n. 50/2016 e all'art. 26 L.R. Campania n. 3/2007), sia di ordine speciale, quali quelli relativi all'idoneità professionale, alla capacità economico-finanziaria ed alla capacità tecnica e professionale (come elencato all'art. 47 del D. Lgs. n. 50/2016, e articoli 27 e 28, L R. Campania n. 3/2007).
4. Le offerte verranno valutate da una apposita Commissione di gara, nominata e costituita ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016, la quale procederà agli adempimenti previsti dalla legge e in particolare:
 - a) ad accertare e verificare i requisiti che le imprese devono possedere per partecipare alla gara;
 - b) ad accertare la regolarità delle offerte e a provvedere alla loro valutazione;
 - c) alla formazione e sottoscrizione del verbale di gara;
 - d) alla formazione della graduatoria finale delle ditte concorrenti chiamata aggiudicazione provvisoria.
5. All'aggiudicazione definitiva provvederà il Responsabile del Servizio Demanio e del Procedimento.
6. Alla nomina dei componenti della Commissione Giudicatrice preposta all'esame e valutazione delle offerte si provvederà dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016.
7. Detta Commissione sarà nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto e sarà composta dal Presidente e da due esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, scelti tra coloro che non versano nelle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016.
8. Le attività di Segretario della Commissione saranno svolte da un componente della medesima.

ART. 5
OGGETTO DELL'APPALTO.

1. L'appalto ha per oggetto "*Affidamento della fornitura di alcuni servizi necessari alla gestione pubblica comunale del porto turistico di Casal Velino Marina*", di seguito elencati:

- Servizio di assistenza all'ormeggio e disormeggio da terra ed in acqua;
- Servizio di verifica e di sorveglianza e custodia;
- Servizio di prevenzione e pronto intervento in caso di incendio;
- Servizio di accoglienza ed assistenza tecnica in banchina;
- Servizio di supporto specialistico per le attività organizzative e di direzione dei servizi;
- Servizi alaggio e varo;
- Servizio assistenza alle sbarre automatiche;
- Servizi di pulizia Locali Palazzina del Porto;
- Servizio di Lavanderia e stireria;
- Servizio di vigilanza parcheggi all'interno dell'area Portuale;
- Servizio manutenzione ordinaria.

2. Le prestazioni richieste all'appaltatore sono dettagliatamente indicate nei successivi artt. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 del presente capitolato e le modalità di svolgimento del servizio sono disciplinate dal presente capitolato e dalla normativa di rinvio ivi contenuta.

ART. 6
LUOGO DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI.

Il luogo di prestazione dei summenzionati servizi è il porto turistico di Casal Velino Marina - Frazione del Comune di Casal Velino, precisamente l'area comprendente gli specchi d'acqua, le banchine, i pontili mobili galleggianti e le aree adibite a parcheggio, il tutto gestito in regime di concessione demaniale marittima direttamente dal Comune di Casal Velino, come da piano di ormeggio allegato alle stesse concessioni.

ART. 7
SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'ORMEGGIO E DISORMEGGIO DA TERRA ED IN ACQUA.

Il servizio comprende le seguenti prestazioni:

Per il periodo dal 1° GIUGNO 2022 al 30 SETTEMBRE 2022

1. assistenza giornaliera, diurna e notturna, anche nei giorni festivi, per 24 ore al giorno, alle manovre di ormeggio e disormeggio delle imbarcazioni attraccate ai pontili comunali, assistenza alle operazioni di alaggio e varo delle imbarcazioni;
2. assistenza, fornita anche via mare per le operazioni di ormeggio e disormeggio, nel caso in cui vi siano particolari condizioni meteo marine avverse e/o spazi limitati di manovra;
3. assistenza via radio VHF con l'unità che si appresta ad accedere nella struttura portuale ed assistenza alla manovra ed alla presa delle varie cime;

4. assistenza ai disabili per il superamento delle barriere architettoniche all'interno del percorso tra le banchine di riva ed il posto di ormeggio assegnato;
5. assistenza alle operazioni di imbarco e sbarco dell'utente disabile;
6. assistenza alla fornitura di energia elettrica ed acqua all'ormeggio.

Per il periodo dal 1° Gennaio 2022 al 31 Maggio 2022 e per il periodo dal 1° Ottobre 2022 al 31 Dicembre 2022

1. Servizi di vigilanza diurna delle imbarcazioni, stanziali e di transito, presso tutti i pontili e le banchine in gestione dal Comune e pulizia dei pontili.
2. La prefata attività sarà svolta da parte della ditta affidataria durante tutto l'arco della settimana, giorni festivi inclusi, con le seguenti modalità:
 - N. 1 ormeggiatore per almeno 5 ore giornaliere per complessive 35 settimanali (n. 3 ore antimeridiane e n. 2 pomeridiane);
 - N. 2 ormeggiatori in reperibilità per almeno 80 ore mensili complessive, da utilizzarsi per eventi eccezionali e di necessità.

Art. 8

SERVIZIO DI VERIFICA E DI SORVEGLIANZA E VIGILANZA.

Il servizio comprende le seguenti prestazioni:

Per il periodo dal 1° Giugno 2022 al 30 Settembre 2022

1. sorveglianza sulla sicurezza e controllo, diurno e notturno, sul mantenimento del buon regime dell'area in concessione e di quelle adiacenti, comprese le banchine di riva, i pontili galleggianti e le strutture accessorie destinate all'ormeggio delle imbarcazioni;
2. sorveglianza e custodia, diurna e notturna, delle imbarcazioni attraccate presso gli ormeggi comunali, dell'area e dei locali e delle attrezzature comunali attinenti ai servizi;
3. verifica giornaliera della funzionalità delle varie strutture di sostegno del compendio e dei pontili, allo scopo di salvaguardare la pubblica e privata incolumità;
4. verifica giornaliera della regolarità dei posti di ormeggio così come previsto dal piano predisposto dall'ufficio competente;
5. verifica giornaliera del perfetto stato di sicurezza degli ormeggi e del funzionamento delle relative segnalazioni sia di notte che di giorno;
6. vigilanza sul comportamento dei fruitori degli ormeggi affinché sia corretto e tale da evitare pericoli di danneggiamento e altro;
7. controllo del corretto utilizzo degli impianti tecnologici (colonnine luce/acqua) da parte degli utenti;

8. vigilanza sulla corretta applicazione delle disposizioni antinquinamento previste dall' art. 6 del Decreto Dirigenziale n. 12 del 06.03.2008 del settore Demanio Marittimo della Regione Campania, in B.U.R.C. n. 13 del 31.03.2008;
9. manutenzione ordinaria delle strutture di ormeggio a terra, in particolare sostituzione di cime, golfari, grilli, nonché altri elementi accessori dell'attracco, apposizione di segnaletica portuale con relativo montaggio e/o smontaggio, pulizia delle cime di terra, predisposizione e collocazione del cartello tariffario e degli altri previsti dall'art. 4 del D. D. n. 12/2008, con materiale fornito dall'Ente;
10. pulizia dell'area in concessione, dello specchio d'acqua, delle banchine;
11. vigilanza e controllo sulla corretta osservanza, da parte degli utenti, delle disposizioni in materia di raccolta differenziata e conferimento dei rifiuti, affinché venga evitata ogni fonte di inquinamento a difesa del mare;
12. svuotamento dei contenitori adibiti alla raccolta differenziata dei rifiuti provenienti dalle barche e dall'area in concessione, con successivo conferimento ai soggetti incaricati dal Comune.

Per il periodo dal 1° Gennaio 2022 al 31 Maggio 2022 e per il periodo dal 1° Ottobre 2022 al 31 Dicembre 2022.

Tutte le prestazioni di cui innanzi dovranno essere effettuate solo in orario diurno.

ART. 9

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PRONTO INTERVENTO IN CASO DI INCENDI.

Il servizio comprende le seguenti prestazioni:

1. personale con mansioni antincendio e primo soccorso, accuratamente addestrato all'uso delle dotazioni antincendio, per lo spegnimento di incendi secondo le disposizioni previste dal DM 10.03.1998 e s.m.i.;
2. custodia, accurata manutenzione ordinaria e controllo periodico delle dotazioni antincendio, in modo da tenerle in efficienza e sempre disponibili e pronte all'uso, in conformità a quanto prescritto dall' art. 5 del D. D. n. 12/2008.

ART.10

SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ED ASSISTENZA TECNICA IN BANCHINA.

Il servizio comprende le seguenti prestazioni :

Per il periodo dal 1° Giugno 2022 al 30 Settembre 2022

Presenza, diurna e notturna, anche nei giorni festivi, per 24 ore giornaliere, di un assistente all'ormeggio:

- a) al servizio informazioni;
- b) al servizio meteorologico;

- c) alla compilazione del registro delle unità ormeggiate, anche se in transito, di cui all' art. 3 del D. D. n.12/2008;
- d) al pronto intervento e primo soccorso;
- e) sorveglianza e controllo di tutte le attività.

Per il periodo dal 1° Gennaio 2022 al 31 Maggio 2022 e per il periodo dal 1° Ottobre 2022 al 31 Dicembre 2022

Tutte le prestazioni di cui innanzi dovranno essere effettuate solo in orario diurno.

ART. 11

SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LE ATTIVITA' ORGANIZZATIVE E DI DIREZIONE DEI SERVIZI.

Il servizio comprende le seguenti prestazioni:

Per il periodo dal 1° Giugno 2022 al 30 Settembre 2022

1. presenza giornaliera di un direttore-coordinatore operativo, particolarmente qualificato e specializzato, preposto ad una centrale operativa/amministrativa, da costituire in un ufficio comunale, messo dal Comune a disposizione dell'aggiudicatario subito dopo l'aggiudicazione dell'appalto, che avrà la funzione di organizzare e dirigere il personale e tutte le attività e servizi sopra elencati ed a mantenere costanti rapporti con le Istituzioni Comunali e con il Responsabile dell'Ufficio Demanio, cui presterà supporto specialistico se richiesto. Collaborerà, inoltre, se richiesto, con l'Amministrazione Comunale, con suggerimenti e proposte, per una migliore funzionalità, promozione e valorizzazione del porto turistico;
2. presenza giornaliera di un assistente-segretario di direzione, ospitato nel suddetto ufficio comunale, che dovrà provvedere alle procedure amministrative e contabili di gestione dei servizi affidati, con particolare riferimento a quelle relative alla assegnazione ed assistenza agli ormeggi, check-in e check-out, servizio telefonico, fax e fotocopie, per informazioni utili all'utenza ed al Comune;

Per il periodo dal 1° Gennaio 2022 al 31 Maggio 2022 e per il periodo dal 1° Ottobre 2022 al 31 Dicembre 2022 da espletarsi tramite la figura professionale di n. 1 assistente che curerà le seguenti attività di cui sopra per n. 15 ore settimanali come di seguito riassunte:

- N. 4 ore A.M. per n. 2 giorni a settimana (il sabato e la Domenica);
- N. 6 ore P.M. per n. 2 giorni a settimana da concordarsi con il responsabile del servizio;

ART. 12

SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LE ATTIVITA' DI ALAGGIO E VARO

Per il periodo 1° LUGLIO 2022 – 30 settembre 2022

Il servizio comprende l'assistenza giornaliera anche nei giorni festivi alle manovre di alaggio e varo delle imbarcazioni assicurando il seguente orario:

Mattino 8.00 - 13.00 Pomeriggio 14.30 - 18.00

ART. 13

SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LE ATTIVITA' DI ASSISTENZA ALLE SBARRE AUTOMATICHE.

Per il periodo 1 LUGLIO 2022 – 15 SETTEMBRE 2022

Assicurare per 24 ore l'apertura della sbarre automatiche posizionate agli ingressi del porto.

ART. 14

SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI PALAZZINA DEL PORTO

Per il periodo 1 LUGLIO 2022 – 30 SETTEMBRE 2022

Pulizia giornaliera dei locali della palazzina del Porto adibiti ad Ufficio Marittimo Locale, Ufficio Forestale e Uffici Comunali;

ART. 15

SERVIZIO DI LAVANDERIA E STIRERIA.

Per il periodo 1 LUGLIO 2022 – 30 SETTEMBRE 2022

Il servizio assicura il ritiro e la consegna sull'imbarcazione di biancheria personale, capi di vestiario e biancheria di uso domestico, opportunamente lavata e stirata dalla lavanderia automatica;

ART. 16

SERVIZIO DI VIGILANZA PARCHEGGI ALL'INTERNO DELL'AREA PORTUALE.

Per il periodo 1 GIUGNO 2022 – 30 SETTEMBRE 2022

Il Servizio comprende:

- il controllo sul corretto utilizzo dei parcheggi;
- verifica della presenza nelle auto, in posizione visibile sul parabrezza anteriore del ticket di pagamento o autorizzazione alla sosta rilasciata dalla Capitaneria di Porto;
- sorveglianza delle aree di sosta (Funzione preventiva di danneggiamenti e atti vandalici);
- assistenza e informazione agli utenti per problemi connessi al sistema di pagamento dei parcheggi. Il personale opererà sull'area portuale in base a turni predisposti dal responsabile della gestione operativa, svolgendo i propri compiti tutti i giorni in cui vige la sosta a pagamento e non.

ART. 17
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA

Per il periodo 1 GIUGNO 2022 – 30 SETTEMBRE 2022

Il servizio comprende:

- Manutenzione ordinaria dell'impianto elettrico del porto;
- Manutenzione colonnine erogatrici attraverso il mantenimento in efficienza, eventuale sostituzione lampade di illuminazione colonnine, prese;
- Manutenzione impianto idrico colonnine distributrici attraverso il mantenimento in efficienza, eventuale sostituzione di rubinetti, terminali, piccole riparazioni alle tubazioni fuori terra con esclusione delle eventuali rotture alle adduttrici a carico del comune;
- Manutenzione impianto di pubblica illuminazione delle banchine del porto attraverso il mantenimento in efficienza, eventuale sostituzione lampade di illuminazione che dovessero fulminarsi, reattori materiale di consumo;
- Manutenzione impianto antincendio attraverso la prova di funzionamento da effettuarsi ogni 20 giorni con idoneo personale e contro lavaggio circuito;
- Manutenzione impianto sbarre di ingresso al porto;
- Pitturazione pali sostegni di impianti con vernice idonea;

i materiali di consumo (prese, lampade, piccola raccorderia e civetteria, vernice, rubinetti, raccordi, manodopera) restano a carico della ditta aggiudicataria.

ART. 18
IMPORTO E DURATA DELL'APPALTO.

L'importo dell'appalto posto a base di gara (valore massimo consentito ai fini dell'aggiudicazione) è per tutto il periodo dal 1° Gennaio 2022 al 31 Dicembre 2022 di euro 169.320,00 comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a €. 3.320,000 oltre IVA al 22%;

1. L'appalto decorrerà dal 1° Gennaio 2022 al 31 Dicembre 2022 o, nel caso in cui alla data del 1° Gennaio 2022 la procedura di gara fosse ancora in corso, dalla data del verbale di consegna del servizio.
2. Su disposizione del Responsabile del Servizio Demanio, per motivi d'urgenza, a norma dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche, il servizio potrà essere consegnato all'aggiudicatario nelle more della stipulazione del contratto sotto riserva, previ gli accertamenti antimafia eventualmente previsti dalla legge e la costituzione della cauzione definitiva di cui all'art. 22 del presente capitolato, qualora la mancata esecuzione immediata può determinare un grave nocumento all'interesse pubblico, opportunamente motivato.
3. Alla sua scadenza il Comune potrà rinnovare secondo proprie valutazioni il contratto per ugual periodo agli stessi patti e condizioni.

ART. 19

ORARIO E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI.

1. L'impresa aggiudicataria dovrà espletare i servizi sopra elencati nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente capitolato e degli obblighi assunti con la stipula del contratto.
2. I summenzionati servizi, dalla data di affidamento, dovranno essere garantiti per 24 ore al giorno, tutti i giorni, compresi i festivi, per il periodo estivo (1° GIUGNO / 30 SETTEMBRE) e per il restante periodo (gennaio/maggio e ottobre/dicembre) solo in orario diurno.
3. In particolare l'impresa aggiudicataria, per la fornitura dei suddetti servizi, dovrà assicurare, con spese completamente a suo carico, la presenza del personale che segue:

Dal 1° GIUGNO 2022 al 30 SETTEMBRE 2022

- la presenza di almeno 9 unità lavorative ormeggiatori (di cui una necessariamente con mansioni di caposquadra ormeggiatore-responsabile di cui al precedente art. 10) per ogni turno nell'arco delle 24 ore, tutti i giorni, compresi i festivi;
- la presenza di almeno 2 unità lavorative, in aggiunta, per l'espletamento dei servizi di cui agli artt. 13,14,15 e 16;

Dal 1° GIUGNO 2022 al 30 SETTEMBRE 2022

- la presenza giornaliera, per un minimo di ore 30 settimanali, di un direttore-coordinatore operativo e di un assistente-segretario di direzione di cui al precedente art. 11;

Dal 1° Gennaio 2022 al 31 Maggio 2022 e dal 1° Ottobre 2022 al 31 Dicembre 2022

- la presenza di:
 - N. 1 ormeggiatore per almeno 5 ore giornaliere per complessive 35 settimanali(n. 3 ore antimeridiane e n. 2 pomeridiane)
 - N. 2 ormeggiatori in reperibilità per almeno 80 ore mensili complessive, da utilizzarsi per eventi eccezionali e di necessità.
 - N. 1 assistente e/o Segretario di Direzione per almeno n. 15 ore settimanali come di seguito riassunte:
 - N. 4 ore A.M. per n. 2 giorni a settimana (il Sabato e la Domenica);
 - N. 6 ore P.M. per n. 2 giorni a settimana da concordarsi con il responsabile del servizio
4. Il personale è tenuto ad un corretto e cortese rapporto con il pubblico e a fornire tutte le informazioni necessarie per il corretto utilizzo degli attracchi e delle strutture accessorie.
 5. L'impresa si impegna a garantire la buona condotta dei dipendenti ed a sostituirli nel caso in cui il loro comportamento sia di danno alla immagine e al decoro del porto turistico.
 6. Gli addetti dovranno in particolare vigilare sulla corretta fruizione degli ormeggi comunali.

7. Compete al personale dell'impresa appaltatrice, segnalare prontamente all'ufficio competente la necessità di manutenzione, controllo ed eventuale sostituzione delle componenti dei vari impianti.
8. Il personale addetto deve essere in possesso della certificazione di frequenza del corso ex D.M. 10.03.1998 (sicurezza antincendio e gestione dell'emergenza) per attività a rischio basso.
9. Tutto il personale dovrà portare un cartellino di riconoscimento contenente una fotografia riportante nome, cognome e con la dicitura: "(nome dell'Impresa) -Comune di Casal Velino - operatore portuale.
10. Il personale dovrà indossare idonea e completa divisa estiva che li renda riconoscibili quali addetti al servizio portuale.
11. L'impresa, prima dell'esecuzione del servizio, è tenuta a fornire alla stazione appaltante la documentazione relativa al personale che impiegherà nel servizio ed in particolare: elenco nominativo di tutto il personale dipendente destinato all'appalto corredato, per ogni singolo lavoratore, dell'indicazione del luogo e data di nascita, della qualifica, del numero di matricola e degli estremi delle posizioni assicurative e previdenziali.
12. La stessa documentazione dovrà essere integrata ogni qualvolta si verificano modifiche dell'organico impiegato relativo all'appalto di cui trattasi.
13. L'impresa aggiudicataria si impegna a trasmettere alla stazione appaltante i nominativi degli operatori assegnati agli specifici servizi e si impegna a dotarsi di apposito registro per rilevare, tramite apposizione di firma, la presenza degli operatori dichiarati in servizio.
14. Il personale addetto, in quanto incaricato di pubblico servizio, è tenuto a sorvegliare l'area in concessione, in particolare è tenuto a prevenire fenomeni di ormeggio abusivo.
15. Gli stessi, nel caso di accertamento di imbarcazioni abusive e/o di utilizzo delle imbarcazioni da persone diverse dall'assegnatario e/o richiedente, devono tempestivamente informare l'ufficio competente con le seguenti modalità procedurali:
 - individuazione dell'imbarcazione abusiva e del trasgressore;
 - rilievo fotografico con successiva stampa a colori;
 - immediata comunicazione da trasmettere via fax al comando di polizia municipale ed all'ufficio porto e demanio, indicante il pontile ed il numero del posto occupato, la tipologia dell'imbarcazione e/o generalità del trasgressore;
 - fotografia della imbarcazione;
 - orario presunto dell'occupazione.
16. Al fine di garantire il regolare adempimento degli obblighi contrattuali, l'impresa aggiudicataria si impegna ad individuare e comunicare, al momento della attivazione del servizio, il nominativo del direttore-coordinatore operativo soggetto responsabile.

17. Detto responsabile coordinatore dovrà operare per garantire il regolare svolgimento del servizio appaltato ed in particolare assicurare, da parte degli addetti, il rispetto delle obbligazioni assunte e la massima riservatezza per ogni aspetto dell'attività.
18. Il suddetto responsabile dovrà pertanto comunicare alla stazione appaltante il proprio recapito telefonico e deve garantire una reperibilità di H 24 tutti i giorni e per l'intera durata dell'affidamento.
19. In caso di impedimento del coordinatore l'impresa è tenuta a darne immediato avviso alla stazione appaltante, indicando contestualmente il nominativo ed il recapito telefonico del sostituto.
20. L'Ufficio competente fornirà all'impresa aggiudicataria, prima dell'inizio del servizio, il registro dei natanti contenente l'elenco ed i nominativi degli assegnatari, il piano degli ormeggi, la documentazione fotografica relativa alle imbarcazioni, al fine di agevolare le attività di attracco e di controllo.
21. Il responsabile caposquadra-ormeggiatore di cui al precedente art. 10 è tenuto, in particolare, alla compilazione e vigilanza del registro di transito, così come previsto dal Decreto Dirigenziale regionale settore Demanio Marittimo n. 12 del 06.03.2008, e deve comunicare, di volta in volta, all'Ufficio Demanio, tutte le annotazioni ed aggiornamenti del registro.

ART. 20

OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO E DI SICUREZZA.

1. L'impresa appaltatrice si impegna al rispetto di tutte le norme legislative e regolamentari, nazionali e locali, vigenti o emanate nel corso della vigenza contrattuale, in ordine alla materia oggetto del contratto e alla tutela del personale addetto.
2. La Ditta aggiudicataria è l'esclusiva responsabile di tutte le disposizioni in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro, contenute nel D. Lgs. n. 81/2008.
3. L'impresa si obbliga ad osservare tutte le norme a tutela della salute ed integrità fisica del proprio personale ed a presentare il relativo Piano di Sicurezza ai soggetti istituzionali competenti.
4. L'impresa ha, nei confronti dei lavoratori impiegati nel servizio, obbligo esclusivo ed assoluto:
 - di pagare, con spesa esclusivamente a suo carico, tutti gli oneri assicurativi, antinfortunistici e previdenziali;
 - di applicare integralmente tutte le norme contenute nel CCNL di categoria e degli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si esegue il servizio, con particolare riguardo ai minimi retributivi e agli strumenti di tutela dell'occupazione;
 - di applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, e se cooperativa, nei confronti dei soci -lavoratori, tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti le contribuzioni e le assicurazioni sociali, nonché di corrispondere regolarmente le retribuzioni mensili maturate previste da leggi, regolamenti, contratti nazionali, territoriali

e/o regionali ed aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale nel settore a cui l'appalto fa riferimento.

5. L'impresa applica altresì il contratto e gli accordi integrativi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci -lavoratori.
6. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o recede da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione della sua impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
7. Il pagamento dei contributi dovrà essere effettuato, obbligatoriamente, presso la sede dell'INPS competente per il luogo dove si svolgono i lavori.
8. La stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere in qualsiasi momento all'impresa appaltatrice di esibire la relativa documentazione riferita al personale impiegato nel servizio.
9. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'ispettorato del lavoro, la stessa comunica all'impresa e se del caso anche all'ispettorato del lavoro l'inadempienza accertata, e procede alla sospensione del pagamento del corrispettivo del servizio.
10. In caso di inottemperanza grave o reiterata agli obblighi precisati nel presente articolo è facoltà della stazione appaltante di risolvere unilateralmente il rapporto contrattuale.

ART. 21

CONTROLLI E VIGILANZA IN CORSO DI ESECUZIONE.

1. La stazione appaltante si riserva la facoltà di far eseguire da propri incaricati, in qualsiasi momento, controlli e verifiche, al fine di accertare che il servizio avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente capitolato e di accertare che l'esecuzione del servizio, in relazione alla qualità del rapporto con il pubblico e all'idoneità e professionalità del personale impiegato, sia svolto con diligenza e professionalità.
2. Gli incaricati delle verifiche ed ispezioni redigono apposito verbale con il quale vengono poste in evidenza le manchevolezze, i difetti e le inadempienze rilevati, nonché le proposte e le indicazioni che ritengono necessarie per il miglioramento del servizio stesso.
3. L'impresa che durante l'esecuzione del servizio dà motivo a più rilievi per inadempienze e negligenze nell'osservanza delle clausole contrattuali, può essere soggetta a diffida di adempiere (in caso di inadempienze) e/o a richiami (in caso di negligenze).
4. Le diffide e/o i richiami di cui al presente articolo sono comminati dal responsabile del servizio.
5. Per l'ipotesi in cui siano state comminate due o più diffide o richiami, la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

ART. 22
PENALITA'.

1. In caso di inadempienza agli obblighi di cui al presente capitolato, fatte salve le ulteriori responsabilità, saranno applicate le seguenti penali:
 - per ogni inadempienza dell'impresa che abbia dato luogo a richiami e/o diffide ai sensi del precedente art. 15: euro 500,00 per ogni richiamo o diffida;
 - per ogni unità di personale assente dal servizio programmato per più di un'ora: euro 300,00 al giorno;
 - per la mancata segnalazione di danneggiamenti alle opere: euro 400,00 per ogni mancata segnalazione, fatte salve eventuali responsabilità.
2. L'ammontare della penalità è addebitato nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura successiva all'evento cui le penalità si riferiscono, ovvero, non bastando, sulla cauzione definitiva; in tali casi, l'integrazione dell'importo della cauzione dovrà avvenire, a pena di risoluzione del contratto e incameramento (anche a seguito di escussione parziale) dell'intero ammontare della cauzione definitiva, entro i successivi 30 giorni.
3. Le penalità sono notificate all'impresa a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata al domicilio legale indicato nel contratto.
4. Qualora siano comminate due o più penalità, la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

ART. 23
OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.

- L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come integrato e modificato con legge 17 dicembre 2010, n. 217.
- L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Salerno della notizia dell'inadempimento della eventuale propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
- In caso di inosservanza degli obblighi, si applicano le sanzioni previste dall'art.6 della legge n. 136/2010, come modificato in ultimo dall'art. 7 della legge n. 217/2010.

ART. 24
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. RECESSO.

1. Il contratto deve intendersi risolto, ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 del Cod. Civ., fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni e/o all'incameramento della cauzione prestata, al verificarsi delle seguenti circostanze:

- violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei casi previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche;
 - mancato rilascio o mancata reintegrazione della cauzione definitiva di cui all'art. 20; in tal caso l'ente appaltante incamera la parte restante della cauzione;
 - gravi o, anche se non gravi, reiterate violazioni delle disposizioni di cui al presente capitolato;
 - gravi inosservanze delle norme in materia di lavoro e di sicurezza e nel caso di applicazione di due o più diffide o richiami;
 - fallimento dell'impresa, sua sottoposizione a concordato preventivo, amministrazione controllata, liquidazione o qualsiasi altra situazione equivalente;
 - ricorso al subappalto o cessione, anche parziale, del contratto;
 - ove la stazione appaltante, in qualunque momento dell'esecuzione, comunichi all'impresa aggiudicataria di voler sciogliere unilateralmente il contratto per comprovati motivi di ordine pubblico e/o pubblico interesse;
 - ove, per qualsivoglia motivo, la concessione demaniale marittima per la gestione del porto turistico di Casal Velino Marina venga revocata o dichiarata decaduta dalla Regione Campania, dal momento che l'efficacia dell'appalto e del contratto è condizionata alla sussistenza e permanenza di detta concessione; in tal caso non competerà all'appaltatore alcun risarcimento, neppure a titolo di rimborso delle spese sostenute;
 - negli altri casi previsti dal presente capitolato e dalla vigente normativa.
2. Il contratto sarà risolto di diritto, con effetto immediato, a seguito della dichiarazione della stazione appaltante, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa e l'impresa nulla potrà pretendere dall'Amministrazione Comunale, neppure a titolo di rimborso delle spese sostenute.
 3. L'impresa sarà in ogni caso tenuta al risarcimento dei danni a sé imputabili e non potrà pretendere alcun risarcimento o compenso di sorta.
 4. In seguito alla risoluzione del contratto imputabile all'impresa, pagamenti maturati potranno essere sospesi dalla stazione appaltante.

ART. 25

DANNI E RESPONSABILITA'.

1. L'impresa è responsabile di tutti gli eventuali danni, di qualsivoglia tipologia, verificatisi durante l'orario di espletamento del servizio, arrecati a persone o cose (strutture, attrezzature, opere, apparecchiature, anche elettroniche ed informatiche) affidate al controllo o all'uso del personale dell'impresa, nonché dei danni arrecati all'ente appaltante per negligenza o non corretta vigilanza, indipendentemente dal momento del verificarsi dell'evento, restando a completo ed esclusivo carico dell'impresa qualsiasi risarcimento, senza diritto a rivalsa o compensi da parte della stazione appaltante.

2. Il personale è tenuto in ogni caso a segnalare tempestivamente all'ufficio competente ogni fatto rilevante ed in particolare ogni danno o furto che dovessero riscontrarsi nei luoghi oggetto dell'appalto, ovvero ogni situazione di potenziale pericolo per la sicurezza delle persone o del patrimonio.
3. L'impresa solleva la stazione appaltante da ogni responsabilità per qualsiasi infortunio dovessero subire gli operatori assegnati al servizio.

ART. 26

MODALITA' DI PAGAMENTO-OBBLIGO DELLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.

1. Per la liquidazione dei corrispettivi dovranno essere presentate alla stazione appaltante, mensilmente, regolari fatture relative al servizio prestato con l'elenco del personale e il prospetto delle ore di servizio prestate.
2. Il corrispettivo predetto sarà liquidato alla ditta aggiudicataria entro 15 giorni dalla presentazione della fattura, dopo la sua verifica da parte dell'ufficio competente.
3. Ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010, come modificato dalla Legge 217/2010 di conversione del D.L. 187/2010, e come da Determinazioni dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010 e n. 10 del 22.12.2010, l'Appaltatore, gli eventuali subappaltatori e/o subcontraenti, devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali "*dedicati*", accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SpA, e devono comunicare, alla stazione appaltante, i dati identificativi dei suddetti conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
4. Tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto oggetto del presente capitolato devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 del medesimo articolo 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, il cui mancato utilizzo costituisce causa di risoluzione del contratto.
5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore, il codice identificativo gara (CIG) relativo al presente appalto.
6. L'Appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura -ufficio territoriale del Governo -territorialmente competente.

ART. 27

CAUZIONE PROVVISORIA.

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 l'offerta dovrà essere corredata da una garanzia provvisoria di Euro 3.320,00 pari al 2% dell'importo posto a base di gara costituita in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del

deposito, presso la Tesoreria Comunale, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, o mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 1.09.93 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzia a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle finanze, valida per almeno 180 giorni dal termine ultimo di presentazione dell'offerta, contenente, a pena di esclusione, la clausola della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a "*SEMPLICE RICHIESTA SCRITTA*" dell'Amministrazione.

2. La garanzia provvisoria deve essere accompagnata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 163/06 qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. Ai sensi del D.M. 123/04 i concorrenti possono presentare quale fideiussoria bancaria o assicurativa la scheda tecnica di cui al citato decreto -schema tipo 1.1. -scheda tecnica 1.1., opportunamente integrata con le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 163/06 (tra cui rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile). Nell'ipotesi di partecipazione alla gara di associazioni temporanee di concorrenti, consorzi di concorrenti di cui all'art. 2602 c.c., la garanzia fideiussoria deve essere, a pena di esclusione, intestata a tutte le imprese partecipanti al raggruppamento. L'importo della cauzione provvisoria e di quello della garanzia fideiussoria definitiva è ridotto al 50% per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità così come previsto dall'art.40 comma 7 del, D.Lgs. n. 163/06. Per usufruire di tale beneficio l'operatore economico dovrà inserire tra la documentazione amministrativa, a pena di esclusione, copia conforme all'originale della certificazione posseduta. In caso di partecipazione in Raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di tipo orizzontale, per poter usufruire del suddetto beneficio, la certificazione di qualità dovrà essere posseduta da ciascuna delle imprese raggruppate o consorziate, pena l'esclusione dalla gara. Per le altre tipologie di raggruppamento si applica la determinazione n. 44/2000 dell'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici.

ART. 28

CAUZIONE DEFINITIVA.

1. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti, la Ditta aggiudicataria dovrà costituire e trasmettere alla stazione appaltante prima dell'inizio del servizio, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, un deposito cauzionale pari al 10% dell'importo posto a base di gara, IVA esclusa, per l'intero periodo della durata dell'affidamento. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La

garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria;

2. La garanzia sarà prestata mediante fideiussione bancaria rilasciata da primaria Banca o Istituto di Credito, oppure mediante polizza fideiussoria assicurativa, e dovrà operare a prima richiesta senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e, in particolare, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2°, del Cod. Civ. nonché l'operatività della stessa entro 15 (quindici) giorni. a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
3. Tale cauzione sarà restituita soltanto al termine del contratto, una volta ultimata e liquidata ogni eventuale pendenza contrattuale.
4. In caso di carente, irregolare o intempestiva presentazione della documentazione prescritta, ovvero di non veridicità delle dichiarazioni rilasciate, di mancati adempimenti connessi e conseguenti all'aggiudicazione, la medesima verrà annullata ed il servizio potrà essere affidato al concorrente immediatamente susseguente in graduatoria, fatti salvi i diritti al risarcimento di tutti i danni e delle spese derivanti.
5. Le imprese in possesso di certificato di sistema di qualità conforme alle norme europee UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati, usufruiscono della riduzione del 50% della predetta garanzia fideiussoria ex art. 40, comma 7, del D.Lgs. n.163/2006.

ART. 29 ASSICURAZIONI.

1. L'impresa aggiudicataria dovrà, a pena di risoluzione del rapporto contrattuale, essere assicurata contro il rischio di responsabilità civile verso terzi e dipendenti (RCTO); il massimale della garanzia RCTO dovrà essere di euro 2.000.000,00 per sinistro blocco unico e di euro 500.000,00 per persona.
2. L'impresa dovrà fornire copia della predetta polizza alla stazione appaltante prima dell'inizio del servizio.
3. Nel caso di gravi danni, di qualsiasi natura, anche non coperti dalla polizza assicurativa, provocati in maniera dolosa o colposa, l'impresa è responsabile nei confronti della stazione appaltante, che ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto di appalto, fatto salvo il diritto a eventuale risarcimento.

ART. 30
DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE.

E' fatto divieto all'impresa, pena la risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione definitiva, di subappaltare il servizio affidato e la cessione del contratto e/o dei crediti derivanti dal contratto stesso.

ART. 31
MODIFICHE AL CONTRATTO E FORO COMPETENTE.

1. Ogni e qualsiasi modificazione e/o integrazione al contratto dovrà essere concordata tra le parti in forma scritta.
2. Per ogni controversia che dovesse insorgere in relazione al contratto o comunque da esso discendere sarà esclusivamente competente il Foro di Vallo della Lucania.

ART. 32
NORMA DI RINVIO.

Per quanto non espressamente previsto in modo specifico nel presente Capitolato di Appalto, si rinvia alle vigenti norme di Legge in materia ed a quelle del Codice Civile, a quelle del Regolamento Comunale di gestione del Porto, approvato con deliberazione consiliare n. 17 del 17.06.2010, nonché a quelle contenute nel Decreto Dirigenziale n. 12 del 6 marzo 2008 - Settore Demanio Marittimo della Regione Campania, nonché a quelle previste nel Disciplinare di Appalto e Bando di gara.

Dalla Sede Municipale,

